

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 10 ottobre 2022, n. 337
ID VIA 512 - D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - Procedimento di VIA relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza installata pari a 8,6201 MWp, denominato "Impianto FZ03", da realizzare nei Comuni di Guagnano (LE), Campi Salentina (LE), San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR).

Annullamento ex art. 21 nonies della legge 241/1990 e s.m.i. della determinazione del dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 375 del 16.09.2021

Proponente: HEPV19 srl.

IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO l'art.18 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e La D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.089/DIR/2020/0176 del 28/05/2020 "Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti".

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: "Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.";

VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 "Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio";

VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana".

VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere

delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576, avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.” con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle Sezioni.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 08.10.2021, n. 12 avente ad oggetto “Seguito DGR 1576 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”. Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim di vari Servizi.”

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1734, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 03.11.2021, n. 17 a seguito Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1734, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.

VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: “Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti”.

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.
- l’art. 21 octies della Legge 241/1990 e s.m.i.
- l’art. 21 nonies della Legge 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- la società HEPV19 s.r.l ha presentato, con nota del 27.01.2020 acquisita al prot. n. 1224 del 28.01.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) comprensivo del provvedimento di VIA nonché di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza nominale circa 8,1400 MW e di potenza installata pari a 8,6201 MWp, denominato “Impianto FZ03”, da realizzare nei Comuni di Guagnano (LE), Campi Salentina (LE), San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR)” allegando la documentazione pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia;
- nell’istanza il proponente ha riportato l’elenco delle autorizzazioni e pareri da acquisire ed i relativi enti preposti al loro rilascio;
- con nota prot. n. AOO_089_10655 del 11.09.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali in qualità di Autorità Competente all’adozione del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR), verificata la procedibilità dell’istanza, richiamate le disposizioni di cui agli art.23 co.4 e 27-bis co.2 del D.Lgs. 152/20016, ha comunicato a tutti gli enti interessati la pubblicazione, sul portale ambientale della Regione Puglia, della documentazione presentata dal Proponente, a corredo dell’istanza di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.. Con la medesima nota, la Sezione chiedeva agli Enti interessati la verifica di completezza e adeguatezza della documentazione, ai sensi dell’art. 27bis comma 3 del citato Decreto;

- con nota prot. n. AOO_089_299 del 11.01.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, in qualità di Autorità competente al rilascio del PAUR, comunicava al Proponente e agli Enti interessati la pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'art. 27bis comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. nonché la decorrenza dei termini per la presentazione da parte del pubblico interessato delle osservazioni alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- a seguito della comunicazione ex art. 27bis, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (prot. n. 3200/2020) alcuna osservazione del pubblico interessato perveniva all'Autorità competente PAUR;
- con nota prot. n. AOO_0892170 del 16.02.2021, il Servizio VIA e Vinca in qualità di Autorità competente all'adozione del provvedimento di VIA, indicava in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., per il giorno 10.03.2021 la conferenza di servizi di VIA istruttoria (ex art. 15 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii), avente il seguente ordine del giorno: Acquisizione per via telematica dei pareri/determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti potenzialmente interessati per il rilascio del provvedimento di VIA;
- il Comitato Regionale per la VIA, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi dell'art. 4 del R.R. del 22 giugno 2018 n. 7, nella seduta del 12.05.2021, esaminata tutta la documentazione VIA pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia, esprimeva il proprio parere di competenza (prot. n. 7072 del 12.05.2021) rilevando che [...] *"gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati significativi e negativi"*
- con nota prot. n. AOO_089_7152 del 13.05.2021, il Servizio VIA e VincA, acquisito il parere del Comitato VIA regionale (prot. n. 7072/2021) comunicava al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii., le ragioni ostative al rilascio del provvedimento di VIA favorevole;
- con nota del 21.05.2021, acquisita al prot. n. AOO_089_7753 del 24.05.2021, la Società proponente presentava le proprie osservazioni al parere non favorevole del Comitato VIA regionale, reso nella seduta del 12.05.2021;
- Il Comitato Regionale per la VIA, nella seduta del 07.07.2021, esaminate le osservazioni del proponente al parere non favorevole di VIA reso nella seduta del 12.05.2021, confermava il parere non favorevole già espresso per le motivazioni ivi contenute (Parere non favorevole prot. n. 10306 del 07.07.2021);
- sulla scorta dell'istruttoria espletata e dei pareri resi dal Comitato Regionale per la VIA, il Servizio Via Vinca con determina Dirigenziale n. 310 del 20.07.2021 ha espresso, per quanto di propria competenza, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., in conformità ai pareri resi dal Comitato Via regionale nelle sedute del 12.05.2021 e del 07.07.2021 (allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante) e alle posizioni prevalenti espresse dagli Enti con competenza in materia ambientale interessati, **giudizio negativo di compatibilità ambientale** relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza installata pari a 8,6201 MWp, denominato "Impianto FZ03", da realizzare nei Comuni di Guagnano (LE), Campi Salentina (LE), San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR);
- con determina dirigenziale n. 375 del 16.09.2021, la Sezione autorizzazioni ambientali
 - o preso atto della determinazione dirigenziale n. 310 del 20.07.2021 del Servizio VIA/VincA con cui è stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale;
 - o richiamate le disposizioni all'art.27-bis co.7 del TUA :*"...(omissis)... Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto"*

ha determinato che *"non sussistono le condizioni per il rilascio del provvedimento unico regionale per il progetto di un "un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza installata pari a 8,6201 MWp, denominato "Impianto FZ03", da realizzare nei Comuni di Guagnano (LE), Campi Salentina (LE), San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR), proposto da HEPV19 srl, di cui al procedimento IDVIA 512, e che pertanto il procedimento in oggetto è archiviato;*

Considerato che

- avverso detta determinazione è stato proposto ricorso giurisdizionale innanzi al competente TAR Lecce sez. II.

- tra i motivi di censura dell'atto gravato figurano la violazione dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs 152/2006 e smi nella parte in cui prevede che *"...entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241..."* nonché la pretermissione arbitraria di una specifica fase procedimentale disciplinata dal comma 5 dell'art. 27 bis ;
- il provvedimento dirigenziale n. 375 del 16.09.2021 è stato adottato sulla scorta della formulazione dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs 152/2006 e smi come vigente alla data di formulazione dell'istanza di PAUR (27.01.2020) che recitava: *"Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. **Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto.**"* con conseguente attribuzione al provvedimento di compatibilità ambientale di un effetto preclusivo sul rilascio degli ulteriori titoli autorizzativi nonché sulla conclusione positiva del procedimento di PAUR indipendentemente dalla celebrazione della conferenza dei servizi di cui al predetto comma 7 dell'art. 27 bis del D.lgs 152/2006.;

PRESO ATTO che l'art. 24 comma 1 lettera d) della Legge n. 108 del 29.07.2021 ha apportato le seguenti modifiche all'art. 27 bis comma 7 del D.lgs 152/2006 *"...l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale"* con elisione dell'effetto preclusivo del provvedimento negativo di compatibilità ambientale al rilascio degli ulteriori titoli abilitativi;

RITENUTO a seguito di approfondimenti giuridico normativi condotti dall'Autorità competente PAUR che il novellato art. 27 bis comma 7 del D.lgs 152/2006 vada applicato al procedimento archiviato con DD . 375 del 16.09.2021 in ragione del principio *"tempus regis actum"* in quanto lo jus supervenies è intervenuto antecedentemente all'adozione del provvedimento finale;

RICHIAMATA la previsione di cui all'art. 21 nonies L. n.241/1990 secondo cui *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20,*

e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”.

VALUTATA la necessità di riconsiderare la legittimità del provvedimento di archiviazione reso con DD n. 375 del 16.09.2022 attesa la doverosità, alla luce della novellata formulazione dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs 152/2006 e s.m.i, della convocazione di conferenza di servizi in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. la cui La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale;

CONSTATATO pertanto che , ricorrono nel caso specifico, le condizioni previste dall'art. 21 nonies della legge 241/1990 e smi che consentono all'amministrazione di agire in autotutela mediante l'annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21 octies della medesima legge;

ATTESO, quindi, che si ravvisa prevalente interesse pubblico alla rimozione delle cause di illegittimità dell'atto dirigenziale n. 375 del 16.09.2021 al fine di assicurare la regolarità formale del procedimento amministrativo in ossequio ai principi di imparzialità, trasparenza, ragionevolezza, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa.;

EVIDENZIATO che la scelta di agire in autotutela costituisce espressione di potere discrezionale riconosciuto dall'ordinamento in capo alla Pubblica Amministrazione, che può essere legittimamente esercitato alle condizioni previste ovvero mediante l'utilizzo dell'istituto dell'annullamento d'ufficio;

RITENUTO pertanto necessario annullare d'ufficio in autotutela la determinazione del dirigente p.t della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 375 del 16.09.2022;

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N.118/11 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

DETERMINA

- che le considerazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.
- di annullare d'ufficio , ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 octies e 21 nonies della Legge 241/1990 la determinazione del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 375 del 16.09.2022 recante “ID VIA 512 - D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale Procedimento di VIA relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza installata pari a 8,6201 MWp, denominato “Impianto FZ03”, da realizzare nei Comuni di Guagnano (LE), Campi Salentina (LE), San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR)”;
- di riavviare, per l'effetto, il procedimento rubricato con n. ID_VIA 512 avente ad oggetto “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – Procedimento di VIA relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza installata pari a 8,6201 MWp, denominato “Impianto FZ03”, da realizzare nei Comuni di Guagnano (LE), Campi Salentina (LE), San Donaci (BR) e Cellino San Marco BR”, dando seguito, con successivo atto dell'Autorità competente PAUR, agli adempimenti di cui all'art. 27 bis comma 5;

- di dare atto che sono fatti salvi i pareri, contributi, osservazioni e provvedimenti già acquisiti agli atti del procedimento;
- **di notificare** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al proponente HEPV19 s.r.l.
- **di trasmettere** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
 - COMUNE DI CAMPI SALENTINA
 - COMUNE DI GUAGNANO
 - COMUNE DI SAN DONACI
 - COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
 - PROVINCIA DI LECCE
 - PROVINCIA DI BRINDISI
 - REGIONE PUGLIA
 - SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI
 - SEZIONE TUTELA E VALOR. DEL PAES.
 - SERVIZIO URBANISTICA
 - SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
 - SERVIZIO VIA/VINCA
 - SEZIONE LAVORI PUBBLICI
 - SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
 - SERVIZIO AUTORITÀ IDRAULICA
 - SEZIONE INFRASTRUTT. PER LA MOBILITÀ
 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E R. SISMICO
 - SERVIZIO RISORSE IDRICHE
 - SEGRETERIA COMITATO REGIONALE PER LA VIA
 - SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
 - SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
 - AUTORITÀ DI BACINO DISTR. APPENN. MERID.- SEDE PUGLIA
 - ASL BRINDISI
 - ASL LECCE
 - ARPA PUGLIA DAP BRINDISI
 - ARPA PUGLIA DAP LECCE
 - SEG. REG. DEL MIBACT PER LA PUGLIA
 - SABAP PER LE PROVINCE DI BR, LE, TA
 - AQP S.P.A.
 - ANAS
 - SNAM RETE GAS
 - TERNA SPA
 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:

- è pubblicato sul sito <http://www.regione.puglia.it/> nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 in relazione all'obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno dieci giorni;

- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;
- è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
- è trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- è pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica(ex D.P.R. 1199/1971).

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Matteo Riccio

**Il Dirigente a.i. della Sezione
Autorizzazioni Ambientali**

Dott.ssa Antonietta Riccio